



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)

Tel. 0771/80108 – Sito internet: www.comune.ponza.it

Prot. 2149

ORDINANZA N.24

Oggetto: *Ordinanza in materia di attività e comportamenti che generano incuria, degrado ed alterano il decoro urbano.*

IL SINDACO

Premesso:

-**che** i mozziconi di sigarette ed altri rifiuti ad essi collegati sono tra i materiali maggiormente gettati e dispersi nell'ambiente e vanno a lordare strade, parchi e piazze, ed in particolare le zone in prossimità dei pubblici esercizi;

-**che**, a seguito del divieto di fumo nei locali chiusi, la dispersione di mozziconi è aumentata soprattutto in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali;

-**che** la diffusa abitudine di gettare per terra rifiuti di ogni sorta come carte, mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie, chewing gum, pacchetti di sigarette, non raccogliere le deiezioni dei cani da parte dei loro padroni, di affiggere fogli di carta pubblicitari, di sputare, sporcare ed imbrattare spazi pubblici, oltre all'inquinamento dell'ambiente, provoca un deturpamento del suo decoro, urbano e naturale, che suscita disturbo e talvolta perfino disgusto;

-**che** inoltre, sempre più diffuso in tutto il territorio comunale il fenomeno dell'abbandono di rifiuti di vario genere (bottiglie, carta, tovaglioli, stoviglie di plastica, pacchetti e mozziconi di sigarette, ecc.) in prossimità di esercizi commerciali adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle aree in concessione in cui vengono installati tavolini di pertinenza degli stessi; analoga situazione si verifica nelle zone in cui stazionano coloro che esercitano attività commerciale in forma ambulante con la vendita di prodotti alimentari.

Ritenuto che tali comportamenti degenerativi ledono in particolare, il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nella fruibilità del patrimonio civico rappresentato dal diritto, di ogni appartenente a questa comunità, di godere il benessere offerto dal poter vivere in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano, oltre a ledere l'immagine dell'isola;

Considerato che appare pertanto doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che consentano di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori del paese, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici od aperti al pubblico di decoro e piacevolezza, sia per i profili di carattere igienico sanitari che per i profili estetici che gli stessi vantano

Ritenuto peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana;

Vista la legge del 05.02.2016;

Visto il TUEL;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopra citata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare, con proprio provvedimento, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali.

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto il vigente Regolamento di decoro urbano;

ORDINA

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale, comprese spiagge e fascia costiera, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, le attività ed i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali:
 - ✓ disperdere pacchetti e/o mozziconi di sigarette (cicche) su strade, marciapiedi, bordi di essi e suolo pubblico.
 - ✓ abbandono per terra di carte, gomme da masticare, pacchetti, cellofan, lattine, bottiglie, generi ed oggetti vari.
 - ✓ abbandono di rifiuti in genere e sacchetti di immondizia lungo le pertinenze stradali o all'esterno dei cassonetti stradali.
 - ✓ non raccogliere le deiezioni dei cani da parte dei loro padroni.
2. A tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di dotarsi di appositi contenitori gettacarte e per il recupero dei mozziconi, ove non siano già presenti, da allocare nella misura di almeno uno all'interno del locale ed almeno uno all'esterno di esso
3. A tutti gli esercenti di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna, alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette ecc.) lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima il proprio esercizio commerciale, nonché nelle aree date in concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. che, le violazioni relative alla presente Ordinanza, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro. 100,00 a Euro 1000,00 per la violazione di cui al punto 1 da Euro. 150,00 a Euro 1000,00 per la violazione di cui al punto 2 e 3;
I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo pari al doppio del minimo della sanzione edittale, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;
5. Al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
6. La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a chiunque sia fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.
7. La presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 20 giorni al Presidente della Regione Lazio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



Il Sindaco
Antonio De Rosa